

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

CRISTINA GOVONI

POSTA PEC

**Ministero della Transizione
Ecologica**Direzione Generale Valutazioni
Ambientaliva@pec.mite.gov.it**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**Dipartimento delle politiche europee
internazionali e dello sviluppo rurale
(DIPEISR)dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it**OGGETTO: [ID: 8063] Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027 – Invio osservazione della Regione Emilia-Romagna**

Con la presente comunicazione si trasmettono i propri contributi in merito al Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027 e al Relativo Rapporto Ambientale di VAS, presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee Internazionali e dello Sviluppo Rurale (DIPEISR) e trasmesso, con nota acquisita al Prot. 26/11/2022. 0954894 della Regione Emilia-Romagna, per l'avvio della fase di consultazione pubblica di Valutazione ambientale strategica (VAS) per il procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.lgs. 152/2006.

Al fine di acquisire le valutazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale è stata svolta in data 14 ottobre 2022 in modalità telematica una presentazione dei contenuti del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027 e del Relativo Rapporto Ambientale di VAS. A tale incontro hanno partecipato gli Enti di seguito elencati:

- Arpa (Direzione Tecnica);
- Provincia di Ravenna;
- Regione Emilia-Romagna (settori: Tutela dell'ambiente ed economia circolare e Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni).

In base all'analisi degli elaborati pubblicati si forniscono le seguenti puntualizzazioni in merito al Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027 e al Relativo Rapporto Ambientale di VAS.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bolognatel. 051.527.6953 - 6036
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	13xx	550	180			Fasc.	2022	3

A livello generale, si valuta positivamente che:

- oltre alla sintesi non tecnica del rapporto ambientale sia stata predisposta una sintesi del Piano; tali documenti concorrono a migliorare sia la partecipazione del pubblico che la consultazione dei soggetti con competenza ambientale poiché consentono un approccio semplificato a strumenti, per loro natura, assai complessi;
- la nuova Programmazione dello Sviluppo rurale si basa su di un'analisi del contesto critica (Quadro conoscitivo diagnostico) utilizzando matrici SWOT per una restituzione sintetica di tali analisi. Si valuta, altresì, molto positivamente che la identificazione delle esigenze di intervento sia stata effettuata sulla base degli esiti dell'analisi SWOT e di quanto appreso dalle precedenti esperienze di programmazione;
- il Piano Strategico della PAC abbia assunto come fulcro la “riduzione della pressione esercitata dalle attività agro-forestali sulle risorse naturali, così come il rafforzamento dei servizi ecosistemici garantiti dall'attività primaria a beneficio della collettività”;
- la presa in considerazione delle possibili sinergie con altri Piani come, ad esempio, i Piani di Gestione di Distretto Idrografico per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (direttiva 2000/60/CE); questi ultimi Piani prevedono infatti misure per la riduzione delle pressioni derivanti dal settore agricolo e le risorse del PSP potranno rappresentare una importante fonte di finanziamento per le misure del PdG.

Servizi ecosistemici

Si ritiene opportuno destinare fondi alla valorizzazione e alla definizione, anche in termini di valore economico, dei servizi ecosistemici resi dai terreni agricoli sia in base ai diversi ambiti territoriali (collinare, periurbano, in ambiti di fragilità geologica, ecc.) sia in base alle modalità di coltivazioni effettuate (biologiche, recupero di culture antiche e autoctone e/o antiche o utilizzo di tecniche per contrastare fenomeni di dissesto, erosione ecc.).

L'impostazione di riconoscere, valorizzare, e anche monetizzare, i servizi ecosistemici resi da un terreno agricolo in un determinato ambito territoriale potrebbe contribuire a considerare gli interventi effettuati con finalità ambientali (ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES), favorire il sequestro di carbonio nei suoli, accrescere la resilienza e l'adattamento del settore primario ai cambiamenti climatici, contenere i fenomeni di degrado e di dissesto, adottare l'agricoltura e la zootecnia biologica, non utilizzare fertilizzanti, diserbanti e prodotti fitosanitari di sintesi, l'adozione di pratiche benefiche per il suolo ecc.) come un investimento che andrà a migliorare il valore, anche economico, dell'azienda agricola.

Valutazione degli effetti ambientali e loro monitoraggio

In merito alla valutazione degli effetti ambientali del Piano, si ritiene che, oltre alla valutazione qualitativa degli effetti delle linee di intervento, andrebbe effettuata una stima degli effetti ambientali attesi dall'attuazione delle scelte del Piano (obiettivi e interventi indicati all'interno dei singoli obiettivi specifici nel capitolo 2 del documento di sintesi) coerentemente con il livello strategico del Piano. Ad esempio, per l'obiettivo di “raggiungimento del 25% della superficie a biologico entro il 2027” incluso nell'obiettivo strategico n.9 (OS9), si potrebbero stimare quantitativamente gli effetti attesi sulle matrici ambientali utilizzate per la

valutazione delle linee di intervento (atmosfera, qualità dell'aria, acqua, biodiversità paesaggi naturali, ecc.), attraverso indicatori che potranno essere utilizzati con efficacia per il monitoraggio degli effetti del Piano stesso. Effettuando questa stima si rende possibile che il piano di monitoraggio ambientale possa effettivamente verificare, in base allo stato di attuazione del Piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla Strategia di sviluppo sostenibile come, ai sensi dei commi 2 bis, 2 ter, e 3 bis dell'art. 18 del D.lgs. 152/06.

In particolare, tale stima degli effetti risulta necessaria per il tema della qualità dell'aria; nel rapporto ambientale sono state fatte considerazioni sull'apporto positivo del Piano al miglioramento della qualità dell'aria, ma non è presente una specifica stima degli effetti attesi dall'attuazione del piano, come invece era presente nella precedente pianificazione della Regione Emilia-Romagna. Tale contributo risulta per la Regione Emilia-Romagna di notevole importanza, in quanto, diversi studi¹ hanno rilevato che nel bacino padano i settori agricolo e zootecnico sono tra le principali fonti di emissioni di inquinanti primari e secondari che influenzano la qualità dell'aria.

Considerato, quindi, il rilevante contributo che si stima provenga dalle attività agricole alle problematiche della qualità dell'aria, in particolare relativamente all'emissione di ammoniaca quale gas precursore della formazione di particolato secondario, e considerato che i meccanismi di finanziamento e incentivazione sono tra le principali misure che possono essere messe in campo per il miglioramento della qualità dell'Aria, risulta particolarmente opportuna una quantificazione dei possibili miglioramenti ottenibili dall'attuazione del Piano, in modo da contribuire a definire il quadro di riferimento per le azioni dei Piani di qualità dell'aria. La quantificazione dovrebbe riguardare i benefici ottenibili in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca sia per le misure di investimento sia per le misure a superficie previste, e potrebbe basarsi anche sulle stime di efficacia condotte per i bandi realizzati dalla precedente programmazione regionale (citati in allegato al codice agricoltura del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico).

Considerato, infine, che la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per il mancato rispetto dei valori limite di PM10 in determinate zone e agglomerati, tra cui il più importante e significativo è il Bacino padano, e che la Regione Emilia-Romagna è in fase di revisione del proprio Piano Integrato Regionale dell'Aria, disporre di tale stima permetterebbe di costruire con maggior precisione gli scenari di previsione e, di conseguenza, le proprie politiche di miglioramento della qualità dell'aria.

Infine, si ritiene che per il tema della qualità dell'aria per le regioni del bacino padano dovrebbero essere, almeno, fornite specifiche ed omogenee indicazioni sul corretto utilizzo nei bandi del Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca redatto dal MIPAAF ai sensi della Direttiva 2016/2284 (Direttiva NEC). In particolare, in considerazione del fatto che il Codice riporta le principali misure da adottare per la riduzione delle emissioni distinguendoli fra obbligatorie e facoltative, potrebbero, ad esempio, essere individuati criteri premiali per la promozione delle misure facoltative da adottare sull'intero bacino.

¹ “La qualità dell'aria in Emilia-Romagna. Edizione 2018” di ARPAE
“Emissions data set - Final Report revised on 18.01.2019 (Action A.1 – Life PrepAIR)

In merito al monitoraggio, oltre agli indicatori di effetto (contributo), si ritiene importante il monitoraggio dell'efficacia del piano attraverso l'adozione di indicatori di processo, che permettono di monitorare anche l'efficacia della distribuzione delle risorse e l'attuazione complessiva del piano. Con la finalità di garantire la complessiva attuazione del piano e considerando le ingenti risorse destinate alla transizione ecologica del settore agricolo, alimentare e forestale (come, ad esempio, i 10,7 miliardi destinati ad interventi con chiare finalità ambientali o l'obiettivo di raggiungere il 25% della superficie a biologico entro il 2027), si ritiene utile individuare, partendo dalle precedenti programmazioni, il trend di attuazione delle misure di finanziamenti; in particolare si ritiene opportuno verificare il trend di attuazione dei finanziamenti non produttivi agricoli e forestali finalizzati, ad esempio, ad arrestare la perdita di biodiversità e preservare il paesaggio rurale, dal momento che spesso i bandi che danno attuazione a tali misure hanno una esigua partecipazione.

Valutazione DNSH

In merito all'approccio per la valutazione DNSH il citato regolamento (UE) 2020/852 rappresenta il quadro generale dove vengono individuate per ciascun obiettivo le caratteristiche che arrecano un danno significativo all'ambiente.

Per l'applicazione pratica della valutazione DNSH si valuta positivamente l'applicazione della metodologia indicata nella comunicazione della Commissione Europea: "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (C(2021) 1054) e della nota di "Attuazione del Principio orizzontale DNSH nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027" del 7 dicembre 2021 del Ministero per la Transizione Ecologica, che fornisce gli orientamenti per l'applicazione di detto principio e gli indirizzi tecnici per la sua integrazione all'interno della VAS, per i Programmi Nazionali e Regionali cofinanziati dalla Politica di Coesione;

Pertanto, si concorda con l'approccio adottato di integrare la valutazione del principio DNSH con la valutazione degli effetti ambientali prevista dalla VAS, secondo vari livelli di approfondimento definendo quali obiettivi ambientali richiedono una valutazione di fondo e quelli per cui può essere sufficiente un approccio semplificato (nei casi in cui l'intervento comporti un impatto nullo o trascurabile e nei casi in cui corrisponda ad un intervento che sostiene l'obiettivo ambientale al 100% o in "modo sostanziale").

In questo modo sarà possibile concentrare le analisi e gli approfondimenti sulla dimostrazione della valutazione DNSH per quegli interventi che presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali.

Ad ogni intervento è stato associato un giudizio:

- 0 interventi con un impatto prevedibile nullo o irrilevante sull'obiettivo ambientale;
- 100 intervento che sostiene l'obiettivo ambientale al 100%;
- S interventi che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo ambientale;
- C l'intervento previsto è considerato conforme al DNSH, poiché non arreca danno significativo all'obiettivo ambientale in base alle considerazioni di natura ambientale riportate nella scheda dell'intervento.

I giudizi “0 – 100 - S”, corrispondono ad una valutazione DNSH di “Fase1” semplificata, mentre il “C”, corrisponde ad una valutazione DNSH più approfondita, di Fase 2 o “di fondo”.

Visto che le motivazioni rese a supporto delle valutazioni DNSH sono da considerarsi integrate nella VAS e rintracciabili nei commenti relativi all’analisi degli impatti sulle diverse componenti ambientali e socio economiche, oltre alla matrice presente nell’Allegato 5 con l’indicazione dei vari giudizi per ogni intervento, si ritiene opportuna la redazione di un ulteriore documento a sé stante contenente la sola valutazione DNSH, da poter trasmettere alla Commissione Europea, in modo da poter evidenziare con chiarezza obiettivo per obiettivo nei vari interventi, sia le indicazioni minime legate all’approccio semplificato sia gli approfondimenti per quelle voci che richiedono una valutazione di fondo. Si può far riferimento come modello per la redazione di tale documento a quello che è stato previsto per la valutazione DNSH delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Cordiali saluti

dott.ssa Cristina Govoni

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 07/11/2022

RB-RZ - 56 - VAS PAC 23-27 - osservazione RER.docx